

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con decreto 26 marzo 2009, il Ministro dell'Interno ha prorogato al 31 maggio 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali.

Si dà evidenza, di seguito, di alcuni pareri della Corte dei Conti che considerano la possibilità di aumento della pressione fiscale local in deroga al blocco di cui al D.L. n.93/2008.

#### **LE POSSIBILITÀ DI AUMENTO DELLE TARIFFE E MISURE D'IMPOSTA**

##### L'aumento od istituzione dell'addizionale Irpef prevista nel pluriennale

La Corte dei Conti (sez. reg. controllo Lombardia, 6 febbraio 2009, n. 21) ha espresso un interessante parere in merito alla possibilità del Comune di istituire od aumentare l'aliquota dell'addizionale locale all'IRPEF pur in presenza del blocco di cui al D.L. n.93/2008, riconoscendo la valenza autorizzatoria del bilancio pluriennale in cui era considerata tale previsione.

La delibera contenuta nel bilancio di previsione, ancorché pluriennale, è stato cioè ritenuto consentire l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la cui concreta attuazione è rimessa ad una delibera ad hoc assunta nei termini di legge. Tale delibera si pone quale atto esecutivo e consequenziale all'atto programmatico istitutivo del tributo.

Per la sezione "alla luce della clausola di salvaguardia sancita per gli aumenti tempestivamente deliberati dagli enti locali, ai sensi dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.L. 93/2008, ed in conformità con le argomentazioni che

precedono, il Comune ... può istituire per il biennio 2009-2010 l'aliquota addizionale IRPEF, deliberata in sede di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2008-2010, qualora l'organo consiliare dia concreta attuazione alla statuizione contenuta nel bilancio preventivo pluriennale, mediante la previsione dell'addizionale IRPEF con apposita delibera nei termini stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, ovvero in data anteriore all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno da cui decorre la modifica."

#### La Tarsu/Tariffa per i comuni in stato di dissesto finanziario

Ricordando che per i comuni in stato di dissesto finanziario l'art. 251 Tuel stabilisce che per il periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa di smaltimento gli stessi devono applicare misure tariffarie che assicurino completamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, la Corte dei Conti (sez. reg. controllo Calabria, 12 febbraio 2009 n. 54) ha osservato che "le decisioni di politica fiscale e tariffaria, assunte dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle rigorose e vincolanti norme in materia di dissesto finanziario degli enti locali, non sono suscettibili di modifica."

Le determinazioni della misura delle aliquote e degli assetti tariffari costituisce, infatti, nel caso di dissesto, e per il periodo dei cinque anni previsti dalla norma, espressione diretta di un obbligo in capo all'Amministrazione, rispetto al quale la stessa impegna la propria responsabilità, correlata alla capacità di gestione delle risorse previste al fine del raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio delineati dalla deliberazione dello stato di dissesto, che non è revocabile."

Lo stato di dissesto ex art.251 Tuel costituisce, cioè, ragione per operare in deroga al blocco degli aumenti tariffari di cui al ricordato D.L. n.93/2008.

#### **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

#### L'esenzione per abitazione principale: le assimilazioni

Come già evidenziato nella precedente Lettera di febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze con risoluzione 4 marzo 2009 n. 1/DF, ha fornito indicazioni in merito alle abitazioni assimilate alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, precisando che "il perimetro di applicazione dell'esenzione ... opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge", facendo esplicito riferimento all'art. 3, c. 56,

della legge n. 662/1996 (anziani e disabili ricoverati permanentemente), ed all'art. 59, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/1997 (uso gratuito a parenti).

Tenuto conto che la nuova risoluzione ministeriale risulta modificare precedenti indicazioni ministeriali (cfr. 5 giugno 2008 n.12) ai quali gli enti si erano conformati, ANCI - Ifel, con nota di chiarimento del 27 marzo u.s., ha evidenziato il cambiamento interpretativo da parte del Dicastero e le sue possibili ripercussioni negative in primo luogo sul rapporto fra cittadini ed enti impositori, ed in secondo sulle casse comunali.

In relazione al primo aspetto ha cioè sottolineato che il decreto n.93/2008 ha chiarito le fattispecie non più sottoposte ad ICI (le abitazioni principali *"nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*), per cui eventuali accertamenti da parte degli enti sull'anno 2008 comporterebbero ricorsi dei cittadini "che troverebbero sicuro accoglimento".

In relazione al secondo elemento sostiene che i Comuni debbano compilare il certificato del mancato gettito ICI tenendo conto, così come stabilito dalla norma di legge sopra riportata, anche dei propri regolamenti e delibere.

La nota di chiarimento, peraltro, riconosce la mancata chiarezza della norma, ritenendo non valide ai fini dell'esclusione dal pagamento dell'imposta le assimilazioni:

"1) previste da una delibera di Giunta comunale e non confermate con delibera dell'organo consiliare...;

2) che sono esplicitamente considerate tali ai soli effetti dell'applicazione dell'aliquota e/o della detrazione o di un qualsiasi altro beneficio in quanto, in questi casi, la volontà del Comune è prevedere agevolazioni fiscali per il contribuente pur sapendo che tali immobili non sono abitazione principale."

In relazione alla questione di cui trattasi può essere utile osservare che la Corte dei Conti (sez. reg, Emilia Romagna, 13 marzo 2009 n. 4) ha ritenuto che interventi regolamentari che ridefiniscano il concetto di "abitazione principale" da parte del comune effettuati successivamente al citato D.L. n. 93/2008 "contrastino con la finalità perseguita dal legislatore statale di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e quindi di ridurre (o comunque non aumentare) la pressione fiscale, oltre che con la stessa lettera della norma per la quale la definizione di abitazione principale del soggetto passivo è rimessa alla legge istitutiva dell'ICI (D.lgs. n. 504/1992 e s.m.i.) e al regolamento comunale,

quest'ultimo così come vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. L'ipotizzata modifica del regolamento comunale provocherebbe infatti un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti, portando a non concedere l'applicazione dei benefici per l'abitazione principale, ai fini ICI, ai proprietari di abitazioni date in comodato a parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado (conf. Sez. Marche, parere n. 1/2009)."

La Corte, in buona sostanza, riconosce che una eventuale modifica regolamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto n.93 non avrebbe effetti giuridici rilevanti, riconoscendo conseguentemente il valore delle disposizioni eventualmente adottate prima, come sostenuto dall'ANCI.

#### Coefficienti per determinare il valore dei fabbricati gruppo catastale D

Si segnala che con decreto del 23 marzo 2009 sono stati aggiornati ai fini dell'ICI i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

#### Nuovi bollettini di versamento su c/c/p

Con decreti del 25 marzo 2009 sono stati approvati i nuovi bollettini di conto corrente postale per il versamento dell'Ici, dell'Imposta di scopo e dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione delle violazioni dei tributi locali.

I nuovi modelli devono essere utilizzati a decorrere dai pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009, per il versamento dell'ICI, dell'Isco e dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore del:

- a) Comune, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;
- b) agente della riscossione, che provvede alla riscossione del tributo ai sensi dell'art. 10, c. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) concessionario della riscossione privato od altro soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 52, c.5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.

Cordiali saluti.

Marzo 2009